

Che cosa rischio se insulto una persona che mi ha provocato?



Insultare una persona, anche se ci ha provocato, comporta serie conseguenze. Ma di che tipo? A livello civile o penale? Che rilevanza assume la provocazione?

La **provocazione [1]** esclude che una persona che abbia diffamato un'altra persona possa essere punita. Ciò non significa, però, che un simile comportamento non rilevi come **illecito civile** e che il soggetto leso non debba essere risarcito. In pratica la provocazione non è un'esimente ma una **scusante**: elimina solo la rimproverabilità della condotta dell'autore del fatto (considerate le motivazioni che lo hanno spinto ad agire in un certo modo), fatto che resta, però, un illecito **[2]**. A dirlo è il Tribunale di Milano **[3]**, pronunciandosi sulla richiesta di risarcimento danni avanzata da un uomo che diceva di essere stato ingiuriato per lettera da un suo ex collega. Quest'ultimo, dal canto suo, sosteneva la non punibilità del suo comportamento, determinato da rabbia nei confronti di una persona che aveva cercato di danneggiare la sua ex azienda.

Provocazione: quando c'è?

La provocazione è prevista dal codice penale come **causa di esclusione della pena** e opera quando un soggetto commette un reato in uno **stato d'ira**, cioè spinto da un impulso irrefrenabile che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, determinato da un **fatto ingiusto altrui**. Ad esempio, Tizio sferra un pugno a Caio dopo che questi ha insinuato che sua moglie è una poco di buono. In questo caso, il fatto ingiusto compiuto da Caio (che ha diffamato la moglie) determina lo stato d'ira che spinge Tizio a colpirlo. In pratica, tra l'ira e il comportamento ingiusto vi deve essere un rapporto di causa ed effetto, come, ad esempio, quando tra la reazione e la provocazione non passa molto tempo.

Se, dunque, il soggetto che ha commesso il reato lo ha fatto perché provocato non potrà essere punito.

La sentenza in commento, tuttavia, precisa che la non punibilità del soggetto non esclude che il suo comportamento possa costituire un illecito civile se ha determinato un danno: nella vicenda oggetto di esame le affermazioni ingiuriose contenute nella lettera hanno ingenerato nel suo destinatario una sofferenza contingente e un turbamento dell'animo che concretizzano un vero e proprio **danno morale soggettivo [4]**, considerando il tono, spregiativo e derisorio, della missiva e che proprio la scelta di insultare per lettera aumenta il carattere ingiurioso dell'onore e della reputazione di una persona rispetto a quanto può avvenire con uno sfogo verbale. Proprio per questo motivo, un comportamento di questo genere, esclude l'applicazione della pena prevista per tale ipotesi di reato ma non il diritto al **risarcimento del danno**.